

La retribuzione delle ore di viaggio

Fabio Pappalardo - *Consulente del lavoro*

Il luogo della prestazione lavorativa è un elemento fondamentale del contratto di lavoro subordinato. Per quanto nella maggior parte dei casi la sede di lavoro sia fissa e identificata in modo specifico al momento della stipula del contratto di assunzione, per particolari tipologie di attività può essere richiesto, occasionalmente o con maggior frequenza, lo svolgimento della prestazione lavorativa in luoghi differenti rispetto alla normale sede di lavoro contrattualmente definita. In queste ipotesi il datore di lavoro deve valutare se vi sia l'obbligo di erogare trattamenti economici aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria che vadano a remunerare il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il luogo di temporanea assegnazione e per il rientro.

Tempo di viaggio

Il c.d. «tempo di viaggio» coincide con il tempo necessario al lavoratore per recarsi sul luogo in cui la prestazione lavorativa deve essere resa, ove questo non costituisca la normale sede di lavoro.

Principio generale è che il tempo necessario giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non possa considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria

«e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicato» (Cass. n. 5359/2001).

Orientamento normativo

La legge stessa (art. 8, D.Lgs. n. 66/2003) ha stabilito l'esclusione dall'orario e la non retribuità del tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro, così come era precedentemente previsto dall'art. 5, R.D. n. 1955/1923 e dall'art. 4, R.D. n. 1956/1923. Per quanto attiene i rapporti tra tale normativa ed il contratto collettivo è necessario considerare che la contrattazione collettiva è solo una delle fonti che regola il rapporto di lavoro e se non diversamente previsto, è subordinata alla legge, alla quale può derogare solo in senso più favorevole al dipendente. Il principio generale dispone che la fonte inferiore possa derogare a quella superiore solo in senso più favorevole ai lavoratori (derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole (in peius).

Principio di funzionalità

Tale principio è temperato dalla più recente giurisprudenza che ha introdotto il c.d. principio di funzionalità in base al quale, in linea generale, il tempo che il lavoratore impiega per raggiungere il luogo di lavoro non rileva ai fini del computo del monte orario della prestazione lavorativa, tenuto conto che durante il tragitto il dipendente non risponde ad alcuna direttiva né a particolari prescrizioni datoriali, ed è libero di comportarsi indipendentemente da ogni previsione normativa relativa al rapporto di lavoro. Tuttavia, quando il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro è necessitato dalle direttive del datore di lavoro deve essere computato nell'orario di lavoro (eventualmente anche come lavoro straordinario) perché funzionale rispetto alla prestazione.

La funzionalità del tempo impiegato per portarsi sul luogo di lavoro rispetto alla prestazione deve rappresentare una mera esecuzione degli ordini datoriali e dell'assetto organizzativo aziendale, afferente le modalità operative e logistiche dell'attività.

**Facoltà di presentarsi
in sede**

Pertanto, nell'ipotesi in cui il dipendente sia obbligato a recarsi presso la sede aziendale all'inizio della propria giornata lavorativa al fine di ritirare del materiale, degli attrezzi oppure per ricevere istruzioni, e solo successivamente si avvii in una diversa località per svolgere la propria prestazione lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a retribuire le ore di viaggio effettuate dal lavoratore stesso, dalla sede aziendale sino al luogo di lavoro effettivo. Questo in quanto il dipendente mette le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro e si sottopone al suo potere direttivo, sin dal momento in cui giunge nella sede aziendale. Da questo momento decorre l'orario di lavoro con tutte le obbligazioni e i corrispondenti diritti che ne conseguono.

Diversa è l'ipotesi in cui il lavoratore abbia la facoltà e non l'obbligo di presentarsi in sede. Le ore di viaggio coincidenti con l'orario di lavoro devono essere retribuite esattamente come se fossero state lavorate. Inoltre, sebbene il tempo occorrente per il viaggio venga escluso dal computo ai fini dello straordinario, di esso deve tenersi conto, non solo per la quantificazione dell'eventuale indennità di trasferta, ma anche per il computo delle ore lavorative della giornata di riferimento; le ore di viaggio non sono da recuperare.

**Esclusione dalla
disciplina dell'orario**

Il tema della computabilità del tempo di viaggio ai fini della quantificazione dell'orario di lavoro non si pone per quelle attività e per quei lavoratori esclusi dalla disciplina dell'orario (art. 2, D.Lgs. n. 66/2003) e per coloro ai quali non si applicano il limite massimo e quello normale di durata della prestazione lavorativa (art. 17). La questione, invece, si pone solo in parte per quei lavoratori o attività esenti esclusivamente dai limiti di durata normale dell'orario (art. 16). La legge fa comunque «salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi» (art. 16, c. 1).

**Pubblici servizi
di trasporto
in concessione**

Si differenzia dall'ordinaria disciplina la casistica relativa al personale impiegato dalle società di pubblici servizi di trasporto in concessione per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, R.D.L. n. 2328/1923, per poter considerare come lavoro effettivo la metà del tempo, è necessario che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale.

Prassi amministrativa

Il Ministero del lavoro, che si è espresso in tema di ore viaggio con gli interpelli n. 13 e 15/2010, ha aderito all'orientamento giurisprudenziale prevalente, precisando che:

«ove l'accesso al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore (potendo questi recarsi in cantiere anche con mezzi propri), l'orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività presso il cantiere. Viceversa, se è richiesto al lavoratore di recarsi al "punto di raccolta" per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria o, comunque, di porsi a disposizione del datore di lavoro presso detto "punto di raccolta" entro un determinato momento (ad esempio, per esigenze organizzative datoriali), è a partire da quest'ultimo che deve computarsi l'orario di lavoro».

Contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva, nei casi in cui è intervenuta nella regolamentazione dell'istituto, ha previsto che le ore di viaggio non coincidenti con l'orario di lavoro debbano essere retribuite totalmente oppure (ed è l'ipotesi più frequente) sulla base di una percentuale prefissata della retribuzione normale.

Esamineremo pertanto 3 esempi di Ccnl che disciplinano in modo specifico l'istituto delle ore viaggio.

Ccnl Industria Tessile

La disciplina delle ore viaggio è inserita nella sezione che regola la trasferta. L'art. 48 prevede che i lavoratori inviati per ragioni di servizio fuori dai limiti del comune in cui svolgono normalmente la loro attività hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della normalità, oppure in misura da convenirsi preventivamente fra le parti o in difetto con l'intervento della rappresentanza sindacale unitaria o delle organizzazioni territoriali competenti.

Ai lavoratori occasionalmente inviati in trasferta le ore di viaggio eccedenti l'orario normale di lavoro verranno retribuite con il 100% dell'elemento retributivo nazionale (sono esclusi da detto trattamento i lavoratori che non sono soggetti alla limitazione dell'orario di lavoro). Il trattamento non è cumulabile con quanto comunque concesso allo stesso titolo aziendalemente o individualmente.

Esempio

Nel corso del mese di ottobre 2014 un dipendente di un'azienda con meno di 15 dipendenti, assunto al 2° livello ed assegnato presso lo stabilimento di Legnano (Milano) con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, è stato comandato a prestare la propria attività presso lo stabilimento di Biella il giorno 14: partenza dalla propria abitazione alle ore 8.00 e rientro alla propria abitazione alle ore 19.00 della stessa giornata. Dovranno essere corrisposte al dipendente 2 ore viaggio (dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 19.00).

Busta paga

PAGA BASE	CONTINGENZA	SCATTI D'ANZIANITA	AD PERSONAM	PREMIO PRODUZIONE	EDR	VARIE 2	VARIE 3	
1.438,48								
							TOTALE	1.438,48
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE			
0001	RETRIBUZIONE	26,00000	55,32615	1.438,48				
0045	ORE VIAGGIO	2,00000	8,31491	16,63				
0189	BONUS RENZI			80,00				
1479	ARROTONDAMENTO			0,24				
IMP PREVIDENZIALE	CTR PREVIDENZ	IMP IVS AGGIUNT	CTR AGG IVS	IMP ALTRI	CTR ALTRI	TOT CTR PREVID		
1.455,00	133,72					133,72		
IMP PREVIDAI	CTR PREVIDAI					CTR FASI	TOT CONTRIBUTI	
IMP FISCALE	IRPEF LORDA	DETRAZ. LAVORO	DETRAZ. FAMIL.	IRPEF NETTA	RESTITUZIONE IRPEF		IRPEF NETTA	
M 1.321,39	306,78	151,51		155,27			155,27	
A							IRPEF TASS SEP	
GG	DETRAZ. LAV.	ULTER. DETRAZ.	DETRAZ. CONIUGE	DET. FIGLI	DET. FIGLI < 3 AA	DET. ALTRI FAM.		
M 31	151,51						TOTALE COMPETENZE	TOTALE TRATTENUTE
A							1.535,35	288,99
IMP TFR 1.1.2001	IMP ALTRE	IMPOSTA 1.1.2001	IMP TFR 31.12.2000	IMPOSTA 31.12.2000	%	ARROT	NETTO A PAGARE	
						0,64		
HH/GG	IMPONIBILE	ACCANT	CTR 0,5%	TFR AI FONDI P.	ACCANT NETTO	IMPONIBILE INAIL	1.247,00	
TFR								
ABI CAB								
NOTE					FIRMA		PERIODO PAGA	MARZO 2015

Descrizione dei calcoli

Per retribuire le ore viaggio è necessario determinare il valore della singola ora e applicare la percentuale prevista dal Ccnl:

$$(\text{€ } 1.438,48/173) * 100\% = \text{€ } 8,31491$$

Paghe

Calcolo in busta paga

e moltiplicarlo per il numero di ore da corrispondere

$$€ 8,31491 * 2 \text{ ore} = € 16,63$$

L'importo è da assoggettare interamente a contribuzione e tassazione ordinaria.

Ccnl Metalmeccanici industria

L'art. 7 prevede che al lavoratore comandato in trasferta oltre all'indennità di trasferta e all'indennità per ciascun pasto e per il pernottamento, spetta un compenso per il tempo di viaggio, in base ai mezzi di trasporto autorizzati dall'azienda per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:

- a)** corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere d'origine;
- b)** corresponsione di un importo pari all'85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Il tempo di viaggio deve essere comunicato all'azienda per le opportune verifiche agli effetti del compenso.

Il compenso per il tempo di viaggio effettuato al di fuori del normale orario di lavoro è escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge.

Nel corso del mese di ottobre 2014 un dipendente di un'azienda con meno di 15 dipendenti, assunto al 4° livello operaio ed assegnato presso lo stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano) con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, è stato comandato a prestare la propria attività presso lo stabilimento di Torino il giorno 15: partenza dalla propria abitazione alle ore 7.00 e rientro alla propria abitazione alle ore 20.00 della stessa giornata. Il dipendente è stato, altresì, malato dal 20 al 24 del mese e gode di un'ora di permesso. Dovranno essere corrisposte al dipendente 4 ore viaggio (dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 20.00) e un'indennità di trasferta.

Esempio

Busta paga

PAGA BASE		CONTINGENZA	SCATTI D'ANZIANITA	AD PERSONAM	PREMIO PRODUZIONE	EDR	VARIE 2	VARIE 3
1.657,28000					250,14400			
								TOTALE
								1.907,424000
CODICE	DESCRIZIONE			QUANTITA'	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE	
0001	RETRIBUZIONE			20,87500	73,36246	1531,44		
0004	PERMESSI P.A.R.			0,12500	73,36246	9,17		
0009	MALATTIA INPS 50%			2,00000	40,38932	80,78		
0045	TRASFERITA ITALIA			1,00000	42,80000	42,80		
0088	ORE VIAGGIO			4,00000	9,37174	37,48		
1047	LORDIZZAZIONE MALATTIA						8,18	
1387	INTEGRAZIONE MALATTIA					284,04		
1479	A.N.F.			26,00000	1,73731	45,17		
4787	ARROTONDAMENTO					0,64		
6501	ADD. REGIONALE						27,38	
6502	ADD. COMUNALE SALDO						5,63	
6503	ADD. COMUNALE ACCONTO						2,99	
IMP PREVIDENZIALE		CTR PREVIDENZ	IMP IVS AGGIUNT	CTR AGG IVS	IMP ALTRI	CTR ALTRI	TOT CTR PREVID	
1.854,00		170,38					170,38	
IMP PREVIDAI		CTR PREVIDAI					CTR FASI	TOT CONTRIBUTI
IMP FISCALE		IRPEF LORDA	DETRAZ. LAVORO	DETRAZ. FAMIL.	IRPEF NETTA	RESTITUZIONE IRPEF		IRPEF NETTA
M 1.764,36		433,52	88,05	29,33	316,14			316,14
A								IRPEF TASS SEP
GG	DETRAZ. LAV.	ULTR. DETRAZ.	DETRAZ. CONIUGE	DET. FIGLI	DET. FIGLI < 3 AA	DET. ALTRI FAM.	TOTALE COMPETENZE	
M 31	88,05			29,33			TOTALE TRATTENUTE	
A							2.030,88	
A							531,34	
IMP TFR 1.1.2001	IMP ALTRE	IMPOSTA 1.1.2001	IMP TFR 31.12.2000	IMPOSTA 31.12.2000	%	ARROT	NETTO A PAGARE	
						0,46	1.500,00	
TFR	HH/GG	IMPONIBILE	ACCANT	CTR 0,5%	TFR AI FONDI P.	ACCANT NETTO	IMPONIBILE INAIL	
ABI CAB								PERIODO PAGA
								MARZO 2015
NOTE								FIRMA

Descrizione dei calcoli

Per retribuire le ore viaggio è necessario determinare il valore della singola ora e applicare la percentuale prevista dal Ccnl

$$(\text{€ } 1.907,424/173) * 85\% = \text{€ } 9,37174$$

e moltiplicarlo per il numero di ore da corrispondere

$$\text{€ } 9,37174 * 4 \text{ ore} = \text{€ } 37,48$$

L'importo è da assoggettare interamente a contribuzione e tassazione ordinaria.

Ccnl settore Alimentari industria

L'art. 59 dispone che i lavoratori temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalità, liquidato in base a nota documentata, salvo accordi forfettari fra le parti interessate.

In particolare, per quanto attiene le ore di viaggio il contratto distingue tra quelle coincidenti con il normale orario giornaliero di lavoro e quelle non coincidenti con tale orario. Le prime sono retribuite al 100% della retribuzione normale, le seconde al 65%.

Non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.

Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni sono retribuite con la maggiorazione del 45%.

La disposizione non si applica al personale viaggiante e a quello addetto ai trasporti e alle operazioni conseguenti, il cui trattamento è concordato in sede aziendale.

Trattamento previdenziale e fiscale

Quanto corrisposto in relazione alle ore di viaggio ha natura retributiva ed è quindi assoggettato a contribuzione e tassazione.

Qualora tali somme siano corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di € 3.000 lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000 (D.L. n. 93/2008, D.L. n. 78/2010, legge n. 220/2010, legge n. 228/2012).